

### Sezione d'appello Regione Siciliana

11 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 27 febbraio 2023; Pres. Aloisio, Est. Petrigni, P.M. Carlotti; D.R.G. c. Proc. gen.

*Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 3 ottobre 2018, n. 205.*

**Processo contabile – Revocazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste successiva alla decisione impugnata – Mancata previsione di un'ipotesi straordinaria di revocazione – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 113, 117 Cost. e art. 6 Cedu – Manifesta infondatezza.**

Cost., artt. 3, 24, 103, 113, 117; c.g.c., art. 202, c. 1, lett. g); Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6.

*È manifestamente infondata, oltre che irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, c. 1, lett. g), c.g.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di revocazione di una sentenza a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza penale di assoluzione dopo quello della sentenza impugnata; infatti, il rimedio della revocazione è di carattere straordinario e finalizzato a rimediare eventuali errori del giudice, specificamente previsti, e non ad ottenere un riesame della controversia.*

18 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 31 marzo 2023; Pres. Aloisio, Est. Chiazzese, P.M. Aronica; Proc. gen. c. B.V. e altri.

*Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, sent. 21 gennaio 2021, n. 482.*

**Processo contabile – Responsabilità sanzionatoria pecuniaria – Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie – Termine di sessanta giorni per l'emissione del decreto motivato – Natura.**

C.g.c., artt. 43, 134.

**Processo contabile – Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie – Contrasto dell'art. 248, c. 5-bis, Tuel con gli artt. 3, 24, 25, 51, 97, 111, c. 1, 102, 103, Cost. – Esclusione.**

Cost., artt., 3, 24, 25, 51, 97, 102, 103, 111; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi in materia di enti locali, art. 248, c. 5-bis; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, par. 3.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria pecuniaria – Revisori dei conti comunali – Omissione nella rilevazione delle gravi situazioni di criticità finanziaria dell'ente locale – Emissione di parere favorevole sui bilanci in presenza di situazioni di grave criticità finanziaria – Violazione dei doveri di diligenza professionale – Sussistenza – Responsabilità – Sussistenza – Fattispecie.**

C.g.c., art. 133; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 239, c. 1-bis, 240, 248, c. 5-bis.

*Il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del decreto motivato con il quale il giudice monocratico decide sul ricorso del pubblico ministero che promuove il giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie ha carattere ordinatorio e non punitivo, attesa l'assenza di previsioni legislative al riguardo.*

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione del Tuel che commina sanzioni interdittive e pecuniarie agli amministratori e ai revisori degli enti locali nel caso in cui sopravvenga la dichiarazione di dissesto; infatti, la valutazione delle conseguenze dei termini di elettorato passivo e di applicazione delle sanzioni è stata valutata, ex ante, dal legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, non irragionevole, nell'intento di responsabilizzare gli amministratori e i revisori degli enti locali al rispetto sostanziale e formale dell'equilibrio del bilancio che costituisce un diritto, costituzionalmente garantito, degli amministrati; il procedimento giurisdizionale previsto dal rito per l'applicazione delle sanzioni non soltanto non viola il diritto di difesa e quello al giusto processo e al contraddittorio dei soggetti evocati in giudizio, ma garantisce un triplice vaglio giurisdizionale, superiore a quello del processo amministrativo nel caso di responsabilità risarcitoria, nel quale devono essere esaminate le condotte sotto il profilo della sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo, quantomeno gravemente colposo; la misura interdittiva non viola il principio costituzionale della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione ma, anzi, lo esalta, inibendo l'ingresso o il mantenimento di cariche pubbliche in presenza di attività pregiudizievoli per gli amministrati.*

*Costituisce grave violazione dei parametri di diligenza e professionalità dei revisori dell'ente locale il mancato rilievo, in sede di approvazione del bilancio dell'ente, delle gravi criticità finanziarie esitate nella dichiarazione di dissesto, atteso l'obbligo di veridicità delle attestazioni di tale organo e della diligenza del mandatario cui è tenuto (nella specie, i revisori avevano sempre espresso parere favorevole sul bilancio dell'ente per numerose annualità, in presenza di obiettive ed evidenti criticità finanziarie emergenti dalle scritture contabili, in violazione dei loro specifici doveri professionali tra cui quello di orientare l'operato degli organi politici dell'ente).*

20 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 12 aprile 2023; Pres. Aloisio, Est. Petrigni, P.M. Carlotti; Proc. reg. Siciliana c. Agenzia delle entrate-Riscossione s.p.a.  
*Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 29 marzo 2022 n. 293.*

**Processo contabile – Danno derivante da dichiarazione di decadenza della potestà impositiva da parte del giudice tributario – Sussistenza – Pendenza**

**del procedimento amministrativo per l'eventuale discarico delle quote inesigibili – Irrilevanza.**

D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla l. 28 settembre 1998, n. 337, artt. 19, 20.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Agente della riscossione – Decadenza dalla riscossione del credito per nullità della notificazione a seguito di errore nell'indirizzo del destinatario nella raccomandata informativa – Prassi applicativa di invio della raccomandata prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che non la prevedeva – Colpa grave dell'agente della riscossione – Esclusione – Equiparazione della colpa grave alla mera violazione di legge o di buone prassi – Esclusione.**

C.p.c., art. 140; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 25.

*Il giudizio contabile della Corte dei conti per danno erariale gode di piena autonomia e non può essere condizionato dal contemporaneo svolgimento del procedimento amministrativo per discarico di quote inesigibili ovvero della definizione agevolata, con pagamento di una quota dell'importo iscritto a ruolo.*

*Non sussiste la colpa grave dell'agente della riscossione che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973, che prevedeva modalità diverse di notificazione degli atti tributari a seconda che fossero di accertamento o cartelle di pagamento, abbia indicato un indirizzo del destinatario errato nella raccomandata informativa seguita al tentativo di notifica della cartella di pagamento, non andata a buon fine per irreperibilità relativa del destinatario, con conseguente decadenza dal credito; infatti, prima della decisione della Corte costituzionale, nel caso di notifica delle cartelle di pagamento non era previsto l'invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, che veniva effettuato per mera prassi cautelativa.*

\*\*\*